

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

per l'affidamento del "Servizio di formazione musicale e strumentale della
Scuola civica di Musica "A. Chironi" - Nuoro

CIG 6850426E5B

Sommario

- Art. 1 – Oggetto e finalità del servizio
- Art. 2 – Caratteristiche del servizio
- Art. 3 – Compiti dell'appaltatore
- Art. 4 – Personale
- Art. 5 – Locali, sede e beni mobili
- Art. 6 – Durata dell'appalto
- Art. 7 – Importo del servizio e corrispettivo
- Art. 8 – Funzionamento del servizio
- Art. 9 – Modifica delle prestazioni
- Art. 10 – Qualità del servizio
- Art. 11 – Periodi di chiusura delle strutture e dell'ufficio di direzione
- Art. 12 – Responsabilità e garanzie assicurative
- Art. 13 - Cauzione definitiva
- Art. 14 – Penali
- Art. 15 – Pagamenti
- Art. 16 – Revisione dei prezzi
- Art. 17 – Decadenza e revoca del contratto
- Art. 18 – Recesso e recesso per giusta causa
- Art. 19 – Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa
- Art. 20 – Risoluzione per inadempimento
- Art. 21 – Divieto di trasferimento del contratto
- Art. 22 – Clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni
- Art. 23 – Riconsegna dei beni
- Art. 24 – Spese di contratto ed imposte
- Art. 25 – Responsabile del servizio
- Art. 26 – Codici di comportamento dei dipendenti pubblici
- Art. 27 – Clausola anti pantouflage – revolving doors
- Art. 28 – Controversie foro competente
- Art. 29 – Domicilio

Art. 30 – Privacy

Art. 31 – Norme di rinvio

Art. 1 - Oggetto e finalità del servizio

L'appalto ha ad oggetto la gestione del servizio di formazione musicale e strumentale della Scuola Civica di Musica "Antonietta Chironi" di Nuoro, promuovendo e realizzando, articolandoli nell'ambito di un anno formativo, corsi di strumento e musica.

I criteri e le modalità di gestione di detto servizio sono disciplinati dal presente capitolato e dal disciplinare di gara.

Art. 2 - Caratteristiche del servizio

Le attività oggetto del presente servizio riguardano nel dettaglio l'attuazione dei seguenti corsi:

CORSI ORDINARI	Numero lezioni annue per allievo	Durata della lezione
Pianoforte	32	40 minuti
Violino	32	40 minuti
Violoncello	32	40 minuti
Flauto	32	40 minuti
Tromba	32	40 minuti
Chitarra	32	40 minuti
Canto	32	40 minuti
Lettura al pianoforte	25	30 minuti
Corsi di base (pianoforte, chitarra, violino, violoncello)	32	30 minuti
Musica d'insieme da camera	25 lezioni collettive	120 minuti
Teoria e solfeggio	32 lezioni collettive	Da 60 a 90 minuti
Propedeutica musicale (dai 4 ai 6 anni)	32 lezioni collettive (per fasce di età omogenee)	90 minuti
CORSI AMATORIALI E CORSI AMATORIALI AVANZATI	Numero lezioni annue per allievo	Durata della lezione
Pianoforte	32	40 minuti
Chitarra	32	40 minuti
Canto	32	40 minuti
Batteria	32	40 minuti
Basso	32	40 minuti
Organello	32	40 minuti
Musica d'insieme	32 lezioni collettive	120 minuti

La durata delle lezioni per gli allievi che sostengono gli esami presso i Conservatori di musica sarà di 60 minuti.

La natura e la tipologia del servizio è soggetta a un mutevole fabbisogno, dipendente dal numero delle iscrizioni e dalla tipologia dei corsi da attivare, in relazione alle richieste degli utenti. Un mese prima dell'inizio delle lezioni il Comune di Nuoro comunicherà all'affidatario la tipologia dei corsi

da attivare, il numero degli allievi e delle relative classi. Ai fini della continuità didattica fornirà altresì l'elenco dei docenti e del direttore artistico didattico stilato a seguito di procedura ad evidenza pubblica, già approvata dall'Ente.

Ad esaurimento della suddetta graduatoria, l'affidatario dovrà individuare il personale docente sulla base dei seguenti criteri minimi:

a) Docenti corsi ordinari – corsi di educazione musicale di base – corsi di divulgazione musicale:

- **Costituisce titolo di accesso:**

il diploma del previgente ordinamento o Diploma Accademico di I livello o Diploma Accademico di II livello conseguiti presso un Conservatorio o Istituto Musicale pareggiato, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità Europea, o Laurea in discipline musicologiche, attinenti l'insegnamento per cui si concorre.

- **Costituisce punteggio:**

1. l'insegnamento presso le scuole civiche di musica, Conservatori o istituti parificati, Scuole Secondarie Statali (anche ad indirizzo musicale) o Parificate di 1° e 2° grado, per insegnamento di discipline musicali cui si riferisce la domanda.
2. titoli artistico - culturali e professionali:
Attività concertistica, discografica, culturale e professionale;
Pubblicazioni edite attinenti le discipline oggetto della domanda;
Produzione musicale edita ed eseguita;
Masterclass e corsi di perfezionamento in qualità di allievo.

b) Docenti corsi amatoriali e di musica etnica

- **costituisce titolo di accesso**

adeguato e specifico curriculum attestante qualificata e riconosciuta esperienza nel settore attinente all'insegnamento richiesto di almeno 5 anni.

- **costituisce punteggio:**

1. Diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di I livello di Conservatorio o di Istituto musicale pareggiato, o Diploma Accademico di II livello di Conservatorio o di Istituto musicale pareggiato, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità attinenti l'insegnamento per cui si concorre.
2. insegnamento presso la Scuola Civiche di Musica "A. Chironi", altre scuole civiche di musica, Conservatori o istituti parificati, Scuole Secondarie Statali (anche ad indirizzo musicale) o Parificate di 1° e 2° grado, per insegnamento di discipline musicali cui si riferisce la domanda
3. Attività concertistica, discografica, culturale e professionale
Pubblicazioni edite attinenti le discipline oggetto della domanda
Produzione musicale edita ed eseguita
Masterclass e corsi di perfezionamento in qualità di allievo

Art. 3 - Compiti dell'appaltatore

La società è responsabile del buon andamento dei corsi e cura la realizzazione dei vari aspetti in cui si esplica il servizio, attraverso la nomina di un Coordinatore/direttore attingendo da una graduatoria fornita dal Comune di Nuoro, il quale deve garantire la reperibilità nel periodo di apertura di svolgimento dei corsi. Il coordinamento/direzione sarà svolto per 12 ore settimanali presunte e per un massimo di 500 ore annuali. Le ore effettive prestate, che daranno luogo al pagamento del corrispettivo di cui all'art. 7 del presente capitolato, risulteranno dal registro delle presenze.

Il Direttore artistico - didattico svolge i compiti di organizzazione interna, di supporto e di collegamento tra la scuola civica di musica e gli uffici comunali e le varie realtà con le quali la scuola interagisce, ed in particolare:

- Predisporre annualmente la relazione programmatica dell'attività artistica e didattica della scuola tenendo conto delle norme e direttive stabilite dalla Regione.

- Cura l'organizzazione tecnico didattica dei corsi.
- Coordina l'attività degli insegnanti e cura i rapporti con gli allievi e le famiglie, rendendo omogenei i programmi didattici.
- Predisporre le pubblicazioni a carattere divulgativo e i prodotti necessari a promuovere la Scuola e le attività concertistiche.
- Collabora alla formulazione, realizzazione e rendicontazione di tutte le attività finalizzate all'ottenimento del finanziamento regionale di cui alla L.R. n. 28/1997 e delibera Giunta Regionale n. 41/3 del 15.10.2012.
- Segnala eventuali iniziative di particolare interesse artistico-didattico anche successivamente all'approvazione della Relazione Annuale.

Nella realizzazione delle attività di cui sopra il Direttore opererà in stretto rapporto con il Responsabile del Servizio nel rispetto dell'articolazione temporale delle azioni previste nel piano didattico-finanziario della Scuola.

Il Direttore artistico - didattico dovrà assicurare la propria presenza a Scuola per almeno 2 giorni a settimana con tempi e orari da concordarsi con il Dirigente del Settore.

Il Direttore, dovrà altresì garantire la propria presenza e partecipazione agli incontri ed alle iniziative promosse e organizzate dalla Scuola.

Art. 4 – Personale

Ai fini dell'espletamento dei corsi la Società si impegna a:

- fornire, per l'attività di coordinamento, una figura dotata di specifica esperienza, che svolga le funzioni previste dall'art. 3 del presente capitolato. La Società deve garantire la presenza del coordinatore /direttore per almeno 10 ore settimanali;
- fornire, per lo svolgimento dei corsi le unità di personale docente necessario, con i requisiti indicati all'art. 2;
- garantire in caso di assenza dello stesso, la sostituzione senza oneri aggiuntivi per il Comune;

La Società si obbliga a rispettare nei confronti del personale docente la normativa vigente in materia fiscale, previdenziale e assistenziale, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

In sede di programmazione dell'attività, e quindi almeno 15 giorni prima dell'avvio dei corsi la Società comunicherà al Comune l'elenco del personale docente e i relativi titoli di studio.

Il Comune può richiedere la sostituzione di personale docente della Società a seguito di gravi mancanze o negligenze accertate. La sostituzione del personale, compreso il coordinatore, deve avvenire con personale di corrispondente esperienza, qualifica e professionalità.

Il personale docente deve garantire:

- lo svolgimento dell'attività didattica, per massimo 32 lezioni annue ad allievo frequentante, da effettuarsi con cadenza settimanale, secondo quanto programmato dal Direttore Artistico-Didattico e dal Responsabile del Servizio;
- la partecipazione alle riunioni che il Direttore Artistico Didattico e/o il Responsabile del Servizio convocano per finalità didattiche e di programmazione dell'attività della Scuola, nessun compenso è dovuto per la partecipazione a dette riunioni per numero massimo di 6 ore annuali;
- la partecipazione alle attività di promozione della Scuola programmate dall'Amministrazione, da concordare con il Direttore Artistico Didattico, compresa la preparazione e partecipazione ai saggi degli allievi;
- lo svolgimento delle periodiche verifiche di profitto cui gli allievi dovranno essere sottoposti;
- la massima cura e precisione nella tenuta sia del registro di classe, dove verranno annotate le presenze e le assenze degli allievi ed il programma svolto da ciascuno di essi, che del registro degli allievi, in cui dovranno essere annotate puntualmente le cessazioni in corso d'anno degli allievi iscritti.

Il docente opera autonomamente nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione. La prestazione dovrà essere resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo

e risultato, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche dell'Amministrazione e impartite tramite il Direttore Artistico Didattico e/o il Responsabile del Servizio.

La società è tenuta ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro, che disciplina le prestazioni oggetto del servizio, ovvero l'attività di scuola musicale. L'obbligazione va assunta anche con riferimento agli eventuali accordi locali integrativi dei CCNL in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi.

Per CCNL e contratti integrativi si intendono quelli dello specifico settore di attività della formazione musicale e strumentali delle scuole di musica. Per accordi integrativi locali si identificano quelli stipulati in sede provinciale.

Le obbligazioni così assunte vincolano il soggetto gestore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura, struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Il rapporto di lavoro del personale socio e/o dipendente dovrà comunque garantire il rispetto delle norme previste dalla Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento all'art. 36 della legge 300/70.

La società deve inoltre:

- rispettare tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica del personale dipendente e, se cooperativa, anche dei soci, all'assicurazione degli operatori e alla previdenza sociale. Compete pertanto al gestore curare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione ed assicurazione per infortuni sul lavoro, delle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire durante l'affidamento del servizio per la tutela dei lavoratori;
- essere in regola con tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare con quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.

Sarà cura dell'aggiudicatario dare disposizioni affinché il proprio personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, rispetti tutte le norme di correttezza, diligenza e professionalità richieste dal servizio per quanto riguarda i rapporti con gli utenti e le loro famiglie, l'uso corretto dei materiali e il mantenimento di condizioni di sicurezza per gli alunni. Deve essere inoltre garantita, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale e la sostituzione in caso di assenza dei docenti titolari al fine di garantire la necessaria continuità didattica per l'intero anno scolastico. La Ditta aggiudicataria, su richiesta del Comune di Nuoro, si obbliga a sostituire il personale che risulti inidoneo allo svolgimento del servizio entro i 5 giorni successivi alla richiesta.

Art. 5 - Locali, sede e beni mobili

Il Comune fornisce alla Società la sede, le aule, la biblioteca della propria scuola, l'attrezzatura e la strumentazione necessari allo svolgimento dei corsi, negli orari concordati con la direzione della scuola civica.

Art. 6 - Durata dell'appalto

La durata dell'affidamento è stabilita per l'anno scolastico 2016/2017, per il periodo intercorrente dal mese di ottobre 2016, e comunque dalla data di aggiudicazione, al 30 giugno 2017, secondo l'articolazione giornaliera e con le interruzioni previste annualmente dal calendario scolastico. Con espresso provvedimento dirigenziale, il contratto potrà essere rinnovato (art. 35 d. lgs. 50/2016) per i successivi due anni scolastici (anni scolastici, 2017/2018, 2018/2019) alle medesime condizioni del contratto principale, qualora il servizio attuato sia stato valutato soddisfacente e sia stato confermato il finanziamento erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. n.28/1997.

In conseguenza della cessazione del rapporto, l'appaltatore non potrà vantare alcun tipo di diritti e/o indennità, ivi compreso l'avviamento.

Art. 7 – Importo del servizio e corrispettivo

L'importo massimo complessivo previsto per l'anno scolastico 2016/2017 per i servizi in oggetto sui quali i partecipanti sono invitati a formulare offerta migliorativa è di **€ 177.868,85, al netto di IVA**, che verranno liquidati a seguito del ricevimento di regolare fattura mensile, tenendo conto del numero delle ore effettivamente svolte dai docenti e dal direttore artistico.

Poiché è prevista la facoltà, a sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000, di rinnovo del contratto per ulteriori due anni il valore complessivo presunto, tenuto conto dei rinnovi, è stimato in Euro 533.604,00, esente iva.

Il corrispettivo massimo complessivo presunto di **€ 177.868,85, al netto di IVA**, è costituito dai seguenti importi, che saranno ridotti della medesima percentuale di sconto offerta in sede di gara:

- € 33,00, quale compenso orario onnicomprensivo, per ora di docenza, corsi ordinari, come indicati all'art. 2;
- € 27,00 quale compenso orario onnicomprensivo, per ora di docenza, corsi amatoriali, come indicati all'art. 2;
- € 34,00, quale compenso orario onnicomprensivo, per ora di docenza, del Direttore come indicati all'art. 2;

Il monte ore annuo presunto è pari a complessive 5.900 ore, di cui:

- 2500 ore, per i docenti dei corsi ordinari;
- 2900 ore, per i docenti dei corsi amatoriali;
- 500 ore, per la Direzione.

Tali importi sono comprensivi del costo orario del docente e di qualunque altro costo sostenuto dall'aggiudicatario per l'esecuzione del servizio richiesto dal Comune di Nuoro.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di inserire corsi non compresi nel progetto iniziale, né nel contratto iniziale, necessari all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, nei limiti previsti dall'art. 106 – comma 12 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso la stazione appaltante potrà richiedere altro personale esperto in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge per la tipologia richiesta.

Art. 8 - Funzionamento del servizio

L'appaltatore non potrà sospendere o interrompere le attività e i servizi in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione comunale. Tale evenienza costituirà inadempienza contrattuale e comporterà la conseguente risoluzione del contratto per colpa grave, restando a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e il risarcimento per danni derivanti dal mancato adempimento.

Art. 9 - Modifica delle prestazioni

In relazione alle esigenze del servizio il Responsabile Unico del procedimento si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, sempre nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, di modificare l'organizzazione e l'utilizzo del personale nel corso dell'appalto, con conseguente aumento o riduzione dell'importo contrattuale, o di concludere il servizio prima della scadenza contrattuale, dandone preavviso alla Ditta appaltatrice almeno dieci giorni prima. Alle ulteriori prestazioni l'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi fino alla concorrenza del quinto del prezzo dell'appalto alle stesse condizioni del contratto in essere. La conclusione anticipata del servizio non dà diritto alla Ditta aggiudicataria ad alcun risarcimento. In considerazione della specificità del servizio, strettamente correlato al numero degli utenti, verrà richiesta alla Ditta aggiudicataria la necessaria flessibilità con riferimenti a turni e orari dei docenti. Non potranno comunque essere effettuate da parte della Ditta sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Unico del procedimento .

Art. 10 – Qualità del servizio

L'appaltatore deve, entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, redigere, una proposta di "Carta dei Servizi", sulla base del modello disciplinato dalla direttiva del P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dalla normativa succedutasi nel tempo.

Art. 11 – Periodi di chiusura delle strutture e dell'ufficio di direzione

Eventuali periodi di chiusura delle strutture e dell'ufficio di direzione dovranno essere concordati con il Comune.

Art. 12 – Responsabilità e garanzie assicurative

L'aggiudicatario del servizio è tenuto a produrre e depositare, prima della sottoscrizione del contratto, pena la decadenza della concessione:

- polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e Prestatori d'Opera (RCO) a copertura degli eventuali danni ai medesimi arrecati nel corso dell'espletamento del servizio, esonerando con ciò il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, con massimale non inferiore a € 1.000,000,00;

La polizza assicurativa deve valere per tutta la durata del contratto e può essere svincolata unicamente previa dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione comunale.

La suddetta polizza dovrà:

- essere consegnata, in copia, all'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto o comunque prima della consegna della *struttura* se effettuata nelle more della stipula;
- successivamente in caso di proroga del servizio consegnata annualmente in copia all'Amministrazione, con attestazione di vigenza e quietanza di pagamento.

Resta inteso, comunque, che resteranno a carico dell'appaltatore stesso tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione.

Art. 13 – Garanzia provvisoria e garanzia definitiva

L'appaltatore dovrà costituire, all'atto della presentazione dell'offerta, una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore contrattuale complessivo presunto (ovvero € 177.868,85, al netto di IVA) e di validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell'offerta. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'offerente ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, per l'offerente, ed unitamente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i non aggiudicatari e, comunque, entro 30 giorni da detta aggiudicazione definitiva.

In caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti al momento di presentazione della domanda, la garanzia può essere presentata anche solo da una delle imprese, ma deve essere rilasciata a garanzia di ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento/consorzio.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata una certificazione, da parte di organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN CEI ISO 9000. Per fruire di tale agevolazione il possesso del requisito deve essere segnalato e documentato in sede di presentazione dell'offerta. In caso di RTI, Consorzi o GEIE il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/consorziata.

L'appaltatore, a garanzia della piena esecuzione del contratto, del presente capitolato d'oneri, di quanto offerto in sede di gara, nonché del pagamento delle penali, di cui all'art. 14, è tenuto al versamento di una garanzia definitiva di importo pari al 10% del valore contrattuale complessivo presunto (ovvero € 177.868,85, al netto di IVA), da costituirsi ai sensi di legge, mediante fidejussione bancaria o assicurativa con modalità "a prima richiesta".

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata una certificazione, da parte di organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN CEI ISO 9000. In caso di RTI, Consorzi o GEIE il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/consorzata.

La garanzia resterà vincolata fino alla scadenza della concessione e alla liquidazione di tutte le spese e alla definizione di tutte le eventuali controversie in corso tra le parti. Lo svincolo della garanzia sarà effettuato a richiesta dell'appaltatore, previa richiesta nella quale il medesimo dichiara di non aver null'altro a pretendere dall'Amministrazione comunale in dipendenza della concessione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la revoca dell'aggiudicazione definitiva e il contestuale incameramento da parte dell'Amministrazione comunale della garanzia provvisoria.

Art. 14 – Penali

Fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli, l'Amministrazione comunale, in caso di inadempimento di lieve entità relativo ad inosservanza degli obblighi di cui al presente capitolato, provvederà a notificare all'appaltatore formale diffida ad adempiere entro un termine stabilito, specificando dettagliatamente le contestazioni. Ricevuta la diffida l'appaltatore dovrà ottemperare nel termine assegnato, dandone comunicazione all'Amministrazione comunale. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Amministrazione comunale applicherà una penale che verrà decurtata dalla garanzia definitiva, con riserva di richiesta di ulteriori danni derivanti all'utenza o alla stessa Amministrazione.

L'appaltatore dovrà reintegrare la garanzia con le somme prelevate entro 15 gg. dalla comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale, pena la decadenza dalla concessione dopo un mese di messa in mora senza esito. E' fatta salva ogni altra azione risarcitoria anche ad avvenuto incameramento della cauzione.

Le penali sono così quantificate:

- Euro 1.000,00 (mille) in caso di accertata violazione delle norme del capitolato;
- Euro 200,00 in caso di variazione della programmazione artistica non debitamente comunicata e/o autorizzata dal Comune, dalla quale derivi una diminuzione dell'offerta del servizio;
- Euro 200,00 (duecento) in caso di accertata violazione dei servizi forniti a seguito di reclamo ufficiale pervenuto all'Amministrazione comunale;
- Euro 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo in cui i servizi e le attività di cui al presente capitolato e alla offerta proposta in sede di gara siano interrotti ovvero siano espletati in modo non conforme alle norme contrattuali.

Art. 15 – Pagamenti

Saranno liquidate le ore effettivamente prestate nel limite del monte ore massimo prefissato, su presentazione di regolari fatture elettroniche mensili posticipate. La Ditta aggiudicataria dovrà indicare sulla fattura elettronica l'importo totale delle prestazioni, l'importo orario, il totale delle ore effettuate dai propri docenti, il numero della determina di aggiudicazione e il numero dell'impegno di spesa. La Ditta dovrà allegare alla fattura il riepilogo delle ore di ciascun docente e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante attestante il regolare versamento di tutti i contributi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici dovuti per legge nonché l'avvenuta retribuzione del proprio personale impiegato nello svolgimento del servizio nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di riferimento. Il relativo importo mensile viene così determinato: costo orario (oneri fiscali inclusi) moltiplicato per il numero complessivo mensile delle ore di servizio effettivamente prestato più I.V.A. a norma di legge. Nei casi di discordanza sulle ore effettuate o sugli importi sarà effettuato un ulteriore controllo alla presenza del Responsabile Unico del procedimento e del Referente per la Ditta

aggiudicataria. E' comunque facoltà del Responsabile Unico del procedimento predisporre il pagamento della fattura solo per la parte risultante dai propri riscontri. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Nuoro, Settore Cultura, Via Dante, 44, 08100 Nuoro. Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. Trimestralmente, e comunque prima di procedere alla liquidazione delle fatture, la Struttura comunale competente provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall'INPS - INAIL aggiornato ed in corso di validità. All'atto del pagamento dell'ultima rata del prezzo contrattuale il Responsabile Unico del procedimento provvederà ad accertare la regolarità contributiva della Ditta riferita all'intera durata del contratto. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi il Responsabile Unico del procedimento ne dà comunicazione alla Ditta e procede secondo il disposto di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, la Ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro per inadempimento ai relativi obblighi il Responsabile Unico del procedimento darà esecuzione al disposto di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016. In ogni modo sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata la ritenuta dello 0,50%. Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. Il pagamento della fattura relativa al servizio dell'ultimo mese di contratto e lo svincolo delle garanzie fidejussorie è subordinato al rilascio da parte della Ditta di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che "i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per l'intero periodo dell'esecuzione dell'opera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo C.C.N.L. e di accordi integrativi ove esistenti".

Art. 16 – Revisione dei prezzi

I prezzi offerti in sede di gara dall'aggiudicatario si intendono interamente remunerativi di tutti i servizi offerti e sono fissi e invariabili. I corrispettivi, fatte salve eventuali variazioni dei servizi, saranno unici ed invariabili per il primo anno dell'appalto. L'appaltatore rinuncia fin d'ora a qualsiasi revisione delle condizioni di aggiudicazione sia economiche che normative in tutta la durata del contratto; con riferimento alla durata dell'appalto non è pertanto ammessa revisione dei prezzi contrattuali.

Art. 17 – Decadenza e revoca del contratto

L'Amministrazione comunale si riserva di dichiarare la decadenza dal contratto, senza che la Società possa vantare alcunché a titolo risarcitorio o per rifusione delle spese sostenute in caso di:

- utilizzo della Scuola civica per finalità diverse da quelle stabilite nel presente capitolato;
- reiterate e gravi violazioni alle clausole del presente capitolato;
- destinazione anche parziale e temporanea dei locali per usi e finalità diverse da quelle di cui al presente capitolato,
- reiterate violazioni dell'orario di esercizio, dove per reiterate si intendono almeno quattro violazioni commesse nello stesso anno solare;
- mancato rispetto delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale;
- trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo della concessione;
- dichiarazione di cessione dell'attività, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore o di richiesta di concordato preventivo;
- chiusura immotivata della struttura al pubblico per un periodo di 5 gg. in un anno;
- cumulo di sanzioni e penali per un importo pari o superiore ad Euro 1.500,00 (millecinquecento) in un anno;
- sopravvenute inderogabili esigenze di pubblico interesse ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990.

Art. 18 – Recesso e recesso per giusta causa

L'appaltatore ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 del c.c., previa intesa con l'Amministrazione comunale.

Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ovvero la presenza, durante l'esecuzione del contratto, di uno di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune, che incidano sull'esecuzione del servizio, come ad esempio la non assegnazione del contributo regionale di cui alla legge regionale 28/1997, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di cui trattasi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 19 – Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale:

- l'apertura di una procedura concorsuale a carico della Società;
- la messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività della Società;
- l'inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- l'interruzione immotivata del servizio;
- la sub-concessione totale o parziale del servizio;
- la violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, con diritto di rivalsa a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

Art. 20 – Risoluzione per inadempimento

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, ovvero nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso. In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata a/r, per la mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune.

In caso di risoluzione del contratto la Società si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudica-

tario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 21 – Divieto di trasferimento del contratto

Il contratto non potrà essere ceduto o trasferito ad altri soggetti.

E' altresì vietato il subappalto, pena la decadenza dal contratto. E' ammesso il ricorso alla collaborazione di terzi per la realizzazione di eventi e manifestazioni all'interno della Scuola civica unicamente previa autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 22 – Clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni

Ai sensi dell'art. 1462 del c.c., l'appaltatore non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato. Qualora l'appaltatore intendesse formulare eccezioni a qualsiasi titolo, queste dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Amministrazione Comunale, entro 30 gg, rispetto all'adozione dei relativi provvedimenti da parte della stessa. Le eccezioni che siano state presentate nelle modalità suddette saranno previamente esaminate dall'Amministrazione, che provvederà alla emanazione in forma scritta degli opportuni provvedimenti.

L'appaltatore decade dal diritto di far valere le suddette eccezioni nel caso in cui non provveda a formularle nelle modalità e termini suddetti.

Art. 23 – Riconsegna dei beni

La Scuola, le attrezzature e i beni mobili dovranno essere riconsegnati alla scadenza del contratto all'Amministrazione comunale in buono stato di conservazione generale, fatta salva la normale usura derivante dall'attività svolta.

Art. 24 – Spese di contratto ed imposte

Sono poste interamente a carico della Società le spese inerenti e consequenziali al contratto nonché tutte le spese contrattuali e di registrazione nessuna esclusa.

Art. 25 – Responsabile del Servizio

Successivamente all'aggiudicazione definitiva e contestualmente all'accettazione, la Società è tenuta a nominare e comunicare all'Amministrazione comunale concedente il nominativo del "Responsabile del servizio" in qualità di referente unico cui l'Amministrazione comunale potrà rivolgersi sull'andamento del servizio nonché risoluzione di problematiche di carattere tecnico ed amministrativo.

Art. 26 - Codici di comportamento dei dipendenti pubblici

E' fatto richiamo al "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/01, nonché al "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti" del Comune di Nuoro, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27/01/2014 quali parti integranti del presente capitolato, sebbene non allegati.

In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di codesta impresa. L'impresa garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente servizio, con dipendenti del Comune di Nuoro, prendano visione dei codici di comportamento di cui sopra.

La violazione degli obblighi indicati dai sopra richiamati Codici di comportamento dei dipendenti pubblici costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del contraente degli obblighi di cui ai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.

Il "Codice di Comportamento integrativo dei Dipendenti" del Comune di Nuoro è accessibile al link: <http://www.comune.nuoro.it/media/downloads/AmmTrasparente/Personale/CodiceIntDipendentiDe libGC08GEN2014.pdf>

Art. 27 - Clausola anti pantouflage – revolving doors

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs n. 165/01, come novellato dalla Legge n. 190/12, l'appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Comunale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto sopra.

È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 28 – Controversie foro competente

Per eventuali controversie fra le parti in relazione alla concessione e alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione particolare del contratto, è competente il Foro di Nuoro. E' escluso il ricorso all'Arbitrato.

Art. 29 – Domicilio

La Società dovrà eleggere il proprio domicilio nel Comune di Nuoro

Art. 30 – Privacy

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs n. 196/03 e s. m. i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Art. 31 – Norme di Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.